



Ministero dell'Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI TURATE**

Via Giuseppe Garibaldi, 39 - 22078 Turate (CO)

Tel/fax 02/9688712 - COIC82100L@istruzione.it - COIC82100L@pec.istruzione.it

Prot. n. 1016

Turate, 8 febbraio 2021

**REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA  
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 (in seguito "Accordo");

VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 8 febbraio 2021 (in seguito "Protocollo");

**EMANA**

**il seguente REGOLAMENTO di applicazione del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 8 febbraio 2021 tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Accordo.**

**ARTICOLO 1**

*Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 dell'Accordo*

Le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero e i relativi contingenti di personale sono:

- a. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (*art. 2 co. 2 lettera a1) dell'Accordo*):
  - Assistenti amministrativi: n. 1;
  - Collaboratori scolastici: n. 1 per plesso, per l'uso dei locali interessati (ivi compresa la Segreteria), per l'apertura e chiusura dei plessi interessati, per la vigilanza sull'ingresso principale.
  - Docenti: tutti i docenti coinvolti nelle operazioni di scrutini ed esami, se necessario al fine di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 10 co. 6 lettere d) ed e) dell'Accordo riportate al punto 3 del presente Protocollo.
- b. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio (*art. 2 co. 2 lettera a2) dell'Accordo*)
  - Collaboratori scolastici: n. 1
- c. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (*art. 2 co. 2 lettera d1) dell'Accordo*)
  - Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
  - Assistenti amministrativi: n. 1
  - Collaboratori scolastici: n. 1

## **ARTICOLO 2**

### *Criteria di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili*

L'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili avverrà prioritariamente su dichiarazione di disponibilità volontaria e successivamente mediante sorteggio.

I nominativi sorteggiati saranno esclusi dai successivi sorteggi per la formazione del contingente minimo, senza limite di tempo, fino all'esaurimento dei nominativi non sorteggiati.

## **ARTICOLO 3**

### *Operazioni di scrutini e esami finali (Art. 10 co. 6 lettere d) ed e) dell'Accordo)*

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

**Il Dirigente Scolastico**

**Angela Serena Ildos**